STUDIO COLOMBO ALTAMURA POMETTO

1. Osservazione in tema di selezione della *tested party*.
Tematica: Prospetti di informazione e riconciliazione.
Paragrafo della circolare: Capitolo 5. Contenuto della Documentazione Nazionale, pag. 25
"Qualora il metodo per la determinazione dei prezzi di trasferimento più adeguato alle circostanze del caso di una delle operazioni descritte comporti la necessità di scegliere una delle parti quale soggetto da sottoporre ad analisi e tale soggetto risulti l'impresa associata, i prospetti di informazione e di riconciliazione devono contenere i dati economici e gli indicatori finanziari di quest'ultima opportunamente riconciliati con il rispettivo bilancio di esercizio, ovvero con altra documentazione equivalente".
Osservazione: Si richiede la possibilità di integrare la bozza di circolare in maggior dettaglio circa le modalità di selezione delle *tested party* di cui documentare i suddetti prospetti di informazione e di riconciliazione, nel caso, frequente nella prassi, di una specifica transazione che avviene verso un elevato numero di controparti associate. Per esempio, il caso di un soggetto residente imprenditore che vende prodotti alle imprese associate estere distributrici a basso rischio.
Contributo: Si suggerisce di inserire un'indicazione circa le possibilità di selezionare un campione limitato di *tested party* all'interno della medesima tipologia di transazione per le quali produrre i prospetti di informazione e di riconciliazione. In altre parole, si intende definire un indicatore condiviso per identificare le controparti rilevanti, materiali, nell'ambito della stessa tipologia di transazione, potendosi verificare il caso in cui nell'ambito della stessa transazione ci potrebbero essere numerose controparti estere del Gruppo multinazionale, alcune delle quali con transazioni di dimensioni marginali e che richiederebbero un impiego di risorse sproporzionato per la redazione dei relativi prospetti di informazione e di riconciliazione.
Si ritiene che per la singola tipologia di operazione, si possa considerare marginale la *tested party* con la quale l'ammontare della transazione risulti inferiore al 5% del totale delle operazioni per quella tipologia di transazione, e pertanto non risulti necessario dover produrre nel documento locale il relativo prospetto di informazione e di riconciliazione, se non su richiesta dell'Amministrazione Finanziaria in corso di verifica.
Finalità: Individuare, nell'ambito della medesima tipologia di transazione, un campione limitato di *tested party* per le quali produrre i prospetti di informazione e di riconciliazione, nei casi in cui le controparti risultino essere numerose e per transazioni di importi particolarmente frazionati.

2. Osservazione in tema di concetto di "assunzioni critiche".
Tematica: Chiarimento circa cosa si intenda per "Assunzioni Critiche" nell'ambito dell'applicazione del metodo di transfer pricing scelto.
Paragrafo della circolare: Capitolo 5. Contenuto della Documentazione Nazionale, pag. 24
"Nel sottoparagrafo riguardante le assunzioni critiche adottate nell'applicazione del metodo scelto, il contribuente deve fornire un quadro sintetico delle principali assunzioni adottate a base dell'applicazione del metodo scelto per determinare i prezzi di trasferimento, con l'indicazione degli effetti derivanti al modificarsi delle stesse."
Osservazione: In considerazione del fatto che la Bozza di Circolare indica come Assunzioni Critiche da inserire nell'ambito della descrizione del metodo di determinazione del prezzo di trasferimento adottato nell'ambito della singola tipologia di transazione infragruppo,

come un "*Quadro sintetico delle principali assunzioni adottate a base dell'applicazione del metodo scelto per determinare i prezzi di trasferimento, con l'indicazione degli effetti derivanti al modificarsi delle stesse*", si chiede un maggior chiarimento su quale tipo di informazioni si tratti.
Sembra infatti che si tratti di un riassunto delle assunzioni già descritte al paragrafo precedente della Documentazione Nazionale, nell'ambito della c.d. "analisi di comparabilità" e dei c.d. "criteri di applicazione del metodo prescelto".
Inoltre, nella Bozza di Circolare, si chiede di indicare in tale paragrafo della Documentazione, gli effetti derivanti al modificarsi delle stesse (assunzioni critiche), ma per definizione queste assunzioni critiche non dovrebbero variare, ma sono assunte a fronte dell'analisi, ex post, dello stato di fatto della transazione Intercompany in un determinato anno. Diversamente accade negli "accordi preventivi", di durata pluriennale, dove è necessario inserire una serie di assunzioni sulle quali si regge la validità dell'accordo nel periodo considerato.
Contributo: Si ritiene che tra le "assunzioni critiche" debbano essere indicate le sole motivazioni di selezione della *tested party* e del metodo di verifica dei prezzi di trasferimento. Si richiede pertanto maggior chiarezza su che tipo di informazioni siano richieste nella sezione in oggetto.
Finalità: Definire con chiarezza che tipo di informazioni siano richieste nel paragrafo della Documentazione Nazionale riguardante le "Assunzioni critiche" nell'analisi di una transazione infragruppo.

3. Osservazione in tema di categorie omogenee di transazioni.
Tematica: Aggregazione delle transazioni Paragrafo della circolare: Capitolo 5. Contenuto della Documentazione Nazionale, pag. 20.
Osservazione: Così come previsto dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 maggio 2018, dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, nonché dalle Linee Guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese Multinazionali e le amministrazioni fiscali del 2017 (di seguito anche: "linee Guida OCSE" o "Guidelines OCSE"), categorie omogenee di transazioni possono essere trattate unitariamente. Le transazioni possono anche essere raggruppate ai fini di una migliore esposizione documentale, purché tali transazioni siano economicamente comparabili in termini di funzioni e rischi assunti da parte delle parti coinvolte, ossia:
• il raggruppamento segua regole plausibili concordate in precedenza; e
• le transazioni siano simili per natura, o il raggruppamento sia comune a transazioni fra parti terze indipendenti.
Si chiede, tuttavia, un maggior chiarimento nell'ambito della Bozza di Circolare circa le modalità di identificazione delle categorie omogenee di operazioni.
Contributo: Si ritiene che il criterio di determinazione delle categorie omogenee di operazioni, debba essere identificato sulla base del trattamento adottato ai ini dei prezzi di trasferimento. In altre parole, si ritiene che al fine di identificare una categoria omogenea di transazioni, questa debba riguardare una tipologia di prodotti o servizi identici o analoghi, coinvolgere controparti che abbiano il medesimo profilo funzionale e di rischio, e pertanto comportare la stessa modalità di determinazione dei prezzi di trasferimento.
Finalità: Rendere univoca ed indubbia la modalità di identificazione delle categorie omogenee di operazioni ai fini dell'analisi dei prezzi di trasferimento.